



DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei senatori GARAVINI, CUCCA e UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2020

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 12 dicembre 2019, del regolamento 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la precedente decisione 2002/187/GAI del Consiglio, si rende necessario il presente intervento legislativo a modifica della legge 14 marzo 2005, n. 41.

Eurojust è l'organismo di cooperazione giudiziaria nato nel 2002 per migliorare le capacità dell'Unione europea nell'azione di contrasto alle diverse e più gravi forme di criminalità organizzata.

La sua istituzione ha storicamente rappresentato un passo decisivo di concretizzazione dell'idea del coordinamento giudiziario sovranazionale, già espressa nella conclusione n. 46 del Consiglio europeo di Tampere (1999), secondo cui, per rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata, sarebbe stato necessario istituire un'unità composta da pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da uno Stato membro in conformità del proprio sistema giuridico.

Negli ultimi anni i gruppi di criminalità organizzata sono diventati sempre più globali. Il narcotraffico e altri crimini spesso correlati, quali il riciclaggio e il traffico di esseri umani, rappresentano allo stato attuale la principale e più pericolosa attività delle organizzazioni criminali italiane e straniere, che si dimostrano sempre più propense a processi di internazionalizzazione e di cooperazione con altre organizzazioni operanti in altri Paesi, europei e non.

L'Unione europea è, ovviamente, fortemente impegnata nella lotta contro questo

tipo di criminalità, secondo i principi di giustizia e stato di diritto che caratterizzano i nostri sistemi democratici. Le autorità giudiziarie e di polizia dell'Unione europea tuttavia operano prevalentemente nell'ambito dei sistemi giuridici nazionali che disciplinano la risposta alle forme di criminalità organizzata. E si trovano quotidianamente a doversi confrontare con numerose questioni non necessariamente armonizzate tra i diversi Stati membri: dall'individuazione di quali atti siano considerati reati a quali sanzioni applicare, fino alle modalità con cui vengono condotte le indagini e i processi. Per individuare, indagare e perseguire efficacemente i reati transfrontalieri, le autorità giudiziarie e di polizia di diversi Paesi devono pertanto essere in grado di collaborare strettamente.

Dalla necessità di una cooperazione internazionale è nata Eurojust, che ha come obiettivo principale la lotta al crimine organizzato e ha come funzioni principali quelle di assistenza alle autorità nazionali e di facilitazione della cooperazione giudiziaria, nonché di coordinamento delle indagini penali transnazionali.

Il coordinamento è ormai un concetto chiave della cooperazione giudiziaria e, acquisito il dato dell'insufficienza della cooperazione giudiziaria intesa in senso classico e orizzontale, si è quindi creata una capacità di cooperazione giudiziaria in senso verticale e sovranazionale.

Dalla sua istituzione nel 2002, Eurojust è cresciuta sensibilmente, così come i suoi compiti operativi e la sua partecipazione alla cooperazione giudiziaria europea, riuscendo a creare un effettivo coordinamento dell'azione dei Paesi membri, migliorandone conoscenza e risposta ai fenomeni criminali

sopra indicati e coinvolgendo anche le autorità giudiziarie di Stati terzi (non appartenenti all'UE), con una netta prevalenza per la partecipazione delle autorità della Confederazione Elvetica e degli Stati Uniti d'America.

In ragione dell'evidente successo della sua attività, l'Agenzia ha visto estendere progressivamente i suoi campi d'azione e i suoi strumenti, ad esempio attraverso la moltiplicazione dei centri di coordinamento, lo scambio di informazioni e la creazione di squadre investigative comuni, utilizzate in particolare nel contrasto ai traffici di esseri umani dal Nord Africa e dalla regione del Sahel, anche tramite accordi con le distinte agenzie di Frontex ed Europol.

Da ultimo, si segnala che Eurojust ha istituito il registro europeo antiterrorismo, operativo sin dal mese di ottobre del 2019.

Eurojust è quindi oggi in grado di fornire sostegno pratico a investigatori, procuratori e giudici di diversi Paesi impegnati contro le forme di criminalità definite prioritarie (*priority crimes*), distinguendosi per l'ampio spettro della sua attività, a differenza, ad esempio, della neoistituita Procura europea, che ha il ruolo specifico di indagare e perseguire frodi contro il bilancio dell'UE e altri reati contro gli interessi finanziari dell'UE.

In ragione di tale evoluzione, si è resa indispensabile una revisione delle norme, e nel luglio 2013 la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di nuovo regolamento su Eurojust per fornire un «quadro giuridico unico e rinnovato per una nuova Agenzia per la cooperazione nel settore della giustizia penale (Eurojust)».

In relazione al mutamento del quadro legale di Eurojust, a seguito dell'applicabilità, dal mese di dicembre 2019, del nuovo regolamento (UE) 2018/1727, si rende necessa-

rio il presente disegno di legge – nonostante, a norma dell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati – anche a causa della mancata attuazione della precedente decisione del 2009 del Consiglio (Decisione 2009/426/GAI) che ha rafforzato le prerogative di Eurojust e dei suoi membri nazionali.

Alla luce del citato regolamento (UE) 2018/1727, si ritiene opportuno intervenire con norme primarie nazionali per regolare i seguenti aspetti:

a) le norme sullo *status* del membro nazionale e dei suoi collaboratori (articolo 7 del regolamento), inclusa la sua procedura di nomina – con particolare riguardo all'eventuale diversa incidenza dell'intervento del Consiglio superiore della magistratura rispetto ai poteri di scelta ministeriali previsti dalla normativa attuale, legge 14 marzo 2005, n. 41 – come conseguenza del suo mutato *status*, che trova un riflesso anche alle prerogative giudiziarie riconosciutegli ed esercitabili. Tali norme potranno essere modellate sullo schema già adottato per la designazione della terna dei magistrati per la scelta del procuratore europeo nazionale;

b) le norme sui poteri del membro nazionale (articolo 8 del regolamento);

c) le norme che disciplinano l'accesso ai registri nazionali (articolo 9 del regolamento), relativamente alla possibilità di consentire e regolamentare forme di accesso telematico diretto;

d) il regime transitorio.

Si ritiene che per la descritta attività sia necessario un atto normativo di fonte primaria, tenuto conto dell'impatto delle previsioni contenute nel regolamento rispetto alle norme preesistenti e della natura della fonte sovranazionale in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge reca le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Art. 2.

(Nomina del membro nazionale)

1. Il membro nazionale italiano distaccato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) è nominato dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, con decreto motivato, tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori dal ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio.

2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il Ministro della giustizia, delibera il bando per concorrere alla nomina prevedendo i relativi requisiti, che tengono conto delle garanzie di indipendenza, di una rilevante e comprovata esperienza pratica di alto livello in materia di sistemi giuridici nazionali e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, oltre che delle necessarie competenze linguistiche dei candidati.

3. Le domande pervenute al Consiglio superiore della magistratura sono inoltrate al Ministro della giustizia affinché il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro procedano autonomamente alla valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro della giustizia, all'esito della valutazione delle domande pervenute, formula una proposta per la designazione di una terna di candidati al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il Consiglio superiore, se condivide la proposta, nomina il membro nazionale italiano scegliendolo nell'ambito della terna dei candidati proposta dal Ministro della giustizia, mediante l'adozione di un decreto motivato.

6. Se il Consiglio superiore non condivide le valutazioni che sorreggono la proposta, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia, formulando una diversa proposta.

7. Il Ministro della giustizia, senza ritardo, alternativamente:

a) trasmette al Consiglio superiore della magistratura una nuova proposta di terna, recependo le motivazioni del provvedimento di cui al comma 6;

b) replica alle motivazioni del provvedimento di cui al comma 6, invitando il Consiglio superiore della magistratura, a procedere alla nomina nell'ambito della terna precedentemente proposta.

8. Acquisita la nuova terna proposta o le repliche del Ministro della giustizia di cui al comma 7, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla nomina, motivandola specificamente nel caso in cui non condivida le repliche di cui al comma 7.

9. Il provvedimento di nomina è trasmesso al Presidente di Eurojust e al Consiglio dell'Unione europea.

Art. 3.

(Status del membro nazionale)

1. Il membro nazionale italiano ha lo *status* di magistrato del pubblico ministero o di giudice, con prerogative equivalenti a quelle previste dall'ordinamento giudiziario, rispettivamente, per il pubblico ministero o per il giudice.

2. L'incarico di membro nazionale italiano è equiparato a un incarico direttivo, anche ai fini delle successive valutazioni del magistrato nell'ordinamento interno.

3. La sede di lavoro del membro nazionale italiano è L'Aia, presso gli uffici di Eurojust.

4. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:

« Art. 69-bis. - (*Magistrati che esercitano funzioni giudiziarie nello spazio giudiziario europeo di libertà, sicurezza e giustizia*) -

1. Il membro nazionale italiano distaccato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), chiamato ad esercitare le funzioni che gli competono a norma del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, e della legge nazionale, fa parte dell'ordinamento giudiziario italiano.

2. Il membro nazionale italiano distaccato presso Eurojust è sottoposto al potere di sorveglianza del procuratore generale presso la Corte di cassazione. Si applicano al membro nazionale italiano le altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario nazionale, in quanto non siano in contrasto con il citato regolamento (UE) 2018/1727 ».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « , di coordinamento nazionale » sono inserite le

seguenti: « , di coordinamento europeo » e dopo le parole: « direttive di coordinamento nazionale » sono inserite le seguenti: « , direttive di coordinamento europeo »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Le funzioni requirenti di coordinamento europeo sono quelle svolte presso l'ufficio italiano dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) »;

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« *13-bis.* Le funzioni direttive requirenti di coordinamento europeo sono quelle svolte dal membro nazionale italiano distaccato presso Eurojust. Le funzioni requirenti di coordinamento europeo sono quelle svolte dall'aggiunto del membro nazionale presso l'ufficio italiano di Eurojust ».

6. Il Ministro della giustizia può indirizzare al membro nazionale, per il tramite del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive ai soli fini dell'organizzazione dell'ufficio italiano presso Eurojust, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

7. Il membro nazionale italiano riferisce annualmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura dei risultati ottenuti dal suo ufficio e dei criteri organizzativi e operativi attuati.

Art. 4.

(Durata dell'incarico del membro nazionale e trattamento economico)

1. Il mandato del membro nazionale è di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

2. In occasione del rinnovo del mandato, il Consiglio superiore della magistratura, va-

lutati i risultati conseguiti e previo parere favorevole del Ministro della giustizia, provvede con decreto motivato a seguito della presentazione di istanza di disponibilità del membro nazionale in carica, da inoltrare sei mesi prima della scadenza del mandato.

3. In caso di scadenza del mandato del membro nazionale, fino alla nomina del nuovo membro le sue funzioni sono svolte dal suo aggiunto. In caso di assenza del suo aggiunto al momento della scadenza del mandato, il membro nazionale rimane in carica fino alla nomina del nuovo membro o alla nomina di un aggiunto.

4. Il membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico complessivo e gli è corrisposta un'indennità, compresa quella per lo svolgimento dell'incarico all'estero, corrispondente a quella percepita dal primo consigliere di delegazione.

Art. 5.

(Aggiunto del membro nazionale, assistente e altri collaboratori)

1. Il membro nazionale è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un aggiunto e da uno o più assistenti, previo accordo con Eurojust.

2. L'aggiunto è nominato tra magistrati del pubblico ministero o tra giudici che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.

3. L'incarico di aggiunto del membro nazionale è equiparato a un incarico semi-direttivo nell'ordinamento interno. All'aggiunto del membro nazionale e agli assistenti, quando questi ultimi siano nominati tra magistrati, si applicano le norme sulla nomina, sullo *status* e sulla durata dell'incarico di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

4. Ai fini del trattamento economico, i magistrati svolgenti le funzioni di aggiunto o di assistente del membro nazionale man-

tengono il proprio trattamento economico complessivo. Agli stessi è altresì corrisposta un'indennità corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione.

5. Gli assistenti del membro nazionale possono essere altresì nominati tra i dipendenti del Ministero della giustizia con incarichi dirigenziali, i quali sono designati dal Ministro della giustizia e sottoposti alle norme dell'ordinamento amministrativo di provenienza.

6. Su richiesta del membro nazionale italiano e per rispondere alle esigenze di funzionalità dell'ufficio italiano, possono essere distaccati uno o più esperti nazionali appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato o alle Forze di polizia italiane, previa intesa tra il Ministro della giustizia e le amministrazioni di appartenenza.

7. Il trattamento economico degli esperti nazionali italiani distaccati presso l'ufficio italiano di Eurojust è il medesimo corrisposto da Eurojust per gli altri esperti nazionali.

8. La sede di lavoro dell'aggiunto e degli assistenti è L'Aia, presso gli uffici di Eurojust.

Art. 6.

(Poteri del membro nazionale)

1. In aggiunta ai poteri specificamente previsti dal regolamento (UE) 2018/1727, il membro nazionale può esercitare le seguenti prerogative, in conformità alle norme previste nel diritto interno, di concerto con l'autorità giudiziaria nazionale competente:

a) emettere ogni richiesta di assistenza giudiziaria internazionale verso autorità straniere ovvero provvedimenti basati sul principio del mutuo riconoscimento reciproco che ricadano nella competenza operativa del pubblico ministero ove, per ragioni d'urgenza, non vi possa provvedere direttamente l'autorità giudiziaria nazionale;

b) chiedere alle competenti autorità giudiziarie nazionali l'adozione di misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Art. 7.

(Accesso a registri e banche dati nazionali)

1. Per le esigenze di coordinamento sovranazionale e di cooperazione giudiziaria penale, il membro nazionale ha accesso, anche in via telematica e nel pieno rispetto della normativa interna, alle informazioni contenute nei seguenti registri e banche dati:

a) casellario giudiziale, casellario giudiziale europeo, casellario dei carichi pendenti;

b) registro delle persone detenute negli istituti penitenziari italiani;

c) registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, con il consenso del procuratore della Repubblica competente;

d) banca dati condivisa del sistema informativo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antimafia (SIDDA/SIDNA), con le modalità di cui al comma 2;

e) Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, registri e banche dati gestiti da Infocamere delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Servizio per il contribuente (Serpico) dell'Agenzia delle entrate;

f) ogni altro registro pubblico.

2. Il membro nazionale italiano può altresì ricevere le informazioni contenute nel sistema informativo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo SIDDA-

SIDNA con il consenso del procuratore nazionale antimafia, concordandone in ogni caso l'utilizzo con l'ufficio giudiziario che ha immesso il dato.

3. Con riferimento al registro di cui al comma 1, lettera *c*), ove il competente procuratore della Repubblica, con decreto motivato, neghi l'accesso alla richiesta di informazioni perché concernenti procedimenti investigativi in corso per i quali sussistono esigenze di speciale riservatezza delle indagini, il membro nazionale può presentare opposizione al giudice delle indagini preliminari presso il distretto di corte d'appello ove ha sede l'ufficio del procuratore della Repubblica. Il giudice delle indagini preliminari decide con ordinanza e avverso la sua decisione il membro nazionale può ricorrere in Cassazione per violazione di legge.

Art. 8.

(Scambio di informazioni in materia di terrorismo)

1. In attuazione della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, quale corrispondente in materia di Eurojust, trasmette tempestivamente al membro nazionale le informazioni sulle indagini in materia di terrorismo internazionale ai fini della loro raccolta e del trattamento da parte di Eurojust.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono contenere quantomeno i dati anagrafici riguardanti i soggetti indagati, le notizie di reato per le quali si procede e le informazioni sullo stato del procedimento, incluse le sue implicazioni transnazionali, se esistenti.

3. Il membro nazionale italiano trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo gli esiti, anche se negativi, del trat-

tamento dei dati ricevuti, segnalando ogni utile collegamento con altre indagini, anche di autorità straniere, ai fini dell'ulteriore scambio dei dati. Quest'ultimo avviene solo con il consenso dell'autorità giudiziaria titolare del procedimento, che non può negarlo salvo che ricorrano eccezionali ragioni di sicurezza interna e di riservatezza.

Art. 9.

(Norme transitorie)

1. La presente legge si applica immediatamente al membro nazionale e agli assistenti che compongono l'ufficio italiano presso Eurojust, il cui mandato non sia scaduto alla data di entrata in vigore del citato regolamento (UE) 2018/1727.

2. La qualifica di aggiunto del membro nazionale è attribuita provvisoriamente, e sino alla sua individuazione secondo le procedure e i requisiti di cui all'articolo 5, all'assistente del membro nazionale avente la maggiore anzianità di servizio presso l'organismo.

3. Qualora non sia già intervenuta proroga dell'incarico di membro nazionale e di assistente prima della data di entrata in vigore del citato regolamento (UE) 2018/1727, la stessa sarà regolata dalle disposizioni della presente legge quanto alle procedure di nomina e alla sua durata.